



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento per il funzionamento della commissione permanente per le Pari Opportunità.

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 03/05/2011.

Art. 1
Istituzione della Commissione Pari Opportunità

1. In attuazione dei principi stabiliti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal D. Lgs. 198/2006 e dell'art. 28, comma 3, dello Statuto, è istituita la Commissione permanente per le Pari Opportunità fra le donne e gli uomini. La Commissione persegue finalità di riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza valorizzando la differenza di genere nonché la rimozione degli ostacoli che discriminano l'effettiva parità tra i sessi a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori.
2. Come in seguito specificato dall'art. 4 del presente Regolamento, la Commissione Pari Opportunità, di seguito Commissione, è composta dal Consigliere di Parità di cui all'art. 12 e seguenti del D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", dalle donne elette in Consiglio provinciale e dai membri designati da Enti, organizzazioni sociali, associazioni e movimenti economici e culturali che operano in via continuativa sul territorio della Provincia.
3. La Commissione, nell'ambito della propria competenza territoriale, è un organismo permanente con funzioni consultive e di proposta del Consiglio e della Giunta provinciale ed opera in piena autonomia.

Art. 2
Funzioni e compiti

1. La Commissione, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, al fine di garantire la rimozione delle discriminazioni e degli ostacoli che si frappongono alla reale parità di genere, persegue i seguenti obiettivi:
 - a. promuovere indagini e ricerche sulla condizione femminile provinciale nonché creare occasioni di confronto culturale sulla condizione e sull'immagine femminile individuando le manifestazioni, anche indirette e subdole, di effettiva discriminazione;
 - b. proporre iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti dell'educazione dei figli e rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale e politico della donna nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza;
 - c. organizzare incontri, seminari, pubblicazioni in collegamento con le forze politiche, sociali ed economiche presenti sul territorio al fine di stimolare la cittadinanza sulla politica delle pari opportunità;
 - d. favorire la conoscenza capillare e diffusa della normativa e delle politiche riguardanti la posizione della donna sia nel contesto familiare che nel contesto lavorativo e pubblico;
 - e. esaminare ed esprimere pareri preventivi, anche su propria richiesta, sugli atti del

Consiglio e/o della Giunta provinciale che abbiano attinenza alla condizione femminile;

- f. favorire un'informazione sistematica sulla evoluzione della condizione femminile volta ad evitare ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei confronti della stessa;
- g. promuovere e favorire l'adozione di azioni positive per il perseguimento di tutte le suddette finalità sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della L. 125/1991 "Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro";
- h. compiere ogni altra azione utile nell'ambito delle finalità generali riportate nel presente articolo.

Art. 3

Funzione Consultiva della Commissione

Al fine di attivare un proficuo rapporto tra la Commissione e gli organi di governo della Provincia, l'Amministrazione deve richiedere il parere preventivo della Commissione sugli atti che, effettivamente, incidono sui reali rapporti di parità di genere. In tali casi la Commissione deve far pervenire il proprio parere al Settore proponente entro trenta giorni dalla richiesta, salvo casi eccezionali nei quali può essere stabilito un termine diverso. Il parere della Commissione non è vincolante rispetto al dispositivo del provvedimento, ma se ne deve dare atto nel provvedimento finale. Qualora, per qualsiasi motivazione, non si giunga ad un effettivo pronunciamento della Commissione, la proposta si intende comunque esaminata.

Art. 4

Composizione della Commissione Pari Opportunità

1. La Commissione è composta da quindici membri, oltre i membri di diritto di cui al comma 2 del presente articolo. I membri non di diritto sono eletti dal Consiglio provinciale. L'elezione avviene secondo il seguente procedimento: la Conferenza dei Capigruppo, sulla base delle candidature di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, predispone una proposta motivata di composizione della Commissione garantendo, peraltro, il massimo della rappresentatività territoriale e di varietà delle competenze specifiche rappresentate e tenendo conto dei curricula presentati. La proposta sarà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale nella prima seduta utile
2. Fanno parte come membri di diritto della Commissione, il/la Consigliera di Parità, l'Assessore provinciale alle Pari Opportunità, Assessori e i Consiglieri provinciali donna.

3. I componenti della Commissione, con eccezione dei componenti di diritto, devono possedere competenza ed esperienza sul versante della parità e pari opportunità nei campi storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, della disabilità, pedagogico, sanitario, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, dell'immigrazione, della tutela dell'ambiente nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.
4. Il Presidente della Provincia provvede a dare pubblicità all'istituzione della Commissione attraverso un avviso pubblico.
5. Le candidature possono essere proposte da Enti, Associazioni e/o organizzazioni professionali, culturali, del volontariato ed altro operanti sul territorio provinciale segnalando non più di due candidature ciascuna ed individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza negli ambiti specificati al comma 3 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al precedente comma devono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotati di uno Statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche e non avere fini di lucro.
7. Persone particolarmente esperte negli ambiti specificati nel comma 3 del presente articolo possono prevedere la propria autocandidatura pur restando in ogni caso fermi requisiti di cui allo stesso comma.
8. La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Provincia tramite domanda scritta corredata di curriculum vitae dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche di genere. Alla domanda dovrà essere allegato lo Statuto dell'Ente o associazione di appartenenza in copia autenticata nel caso dell'ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo.
9. Completato il procedimento di individuazione ed elezione dei membri della Commissione, gli stessi sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
10. La Commissione, una volta definitivamente nominata ai sensi del comma precedente, rimane in carica quanto il Consiglio provinciale ed è rinnovata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 5

Presidente della Commissione Pari Opportunità

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Provincia entro trenta giorni dalle nomine di cui all'art. 4, comma 9, per procedere alla elezione del Presidente della stessa. La votazione dovrà avvenire con voto segreto, non delegabile,

apposto su schede distribuite al momento dell'esercizio del voto.

2. L'elezione del Presidente richiede il voto favorevole della metà più uno dei componenti della Commissione validamente riunita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
3. Sono esclusi dalla carica di Presidente gli Amministratori provinciali.
4. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, la presiede e ne coordina l'attività, assicura i rapporti con gli organi della Provincia e cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si procede alla nomina del Vice Presidente. Il Vice Presidente agisce su mandato del Presidente e solo in sostituzione dello stesso.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza che è organo di collegamento e di esecuzione delle determinazioni della Commissione. L'Ufficio di Presidenza può delegare precisi incarichi ad alcuni membri della Commissione come può articolare la stessa in gruppi di lavoro.

Art. 6

Convocazione, ordine del giorno e validità delle sedute e delle decisioni

1. La Commissione è convocata dal Presidente, anche eventualmente su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta.
2. La Commissione viene riunita almeno una volta ogni due mesi e preferibilmente tramite messaggio di posta elettronica con l'invio dell'ordine del giorno definito dal Presidente e formulato anche tenendo conto delle proposte espresse dalla Commissione nella riunione precedente.
3. La seduta è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti. La seduta di seconda convocazione, che può aver luogo quando sia trascorsa almeno mezz'ora dalla prima convocazione, è valida con la presenza di un terzo dei componenti. In entrambi i casi le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Ogni componente è tenuto a partecipare a tutte le adunanze della Commissione. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente della Commissione, che ne dà notizia alla Commissione stessa. L'assenza ingiustificata a tre distinte sedute consecutive della Commissione comporta, d'ufficio, la decadenza dalla carica di componente.
5. Delle determinazioni e dei pareri espressi dalla Commissione viene data attestazione tramite semplice trasmissione del verbale della riunione, al Presidente della Provincia

ed al Presidente del Consiglio provinciale.

6. Il Presidente della Commissione, per la trattazione di particolari argomenti, può decidere di invitare alle sedute esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.
7. I membri della Commissione hanno il diritto di acquisire, nei limiti stabiliti dalle norme sull'accesso agli atti, i documenti, le notizie ed ogni altra informazione necessaria all'espletamento del loro mandato.
8. La Commissione, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 dello Statuto della Provincia di Fermo, sugli argomenti attinenti il proprio ambito di competenza, può presentare istanze, petizioni o proposte di iniziativa popolare indirizzate al Presidente della Provincia.

Art. 7

Programmazione e relazione attività

La Commissione presenta al Consiglio provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno e comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, una relazione sull'attività svolta ed i progetti da realizzare in coerenza con le Linee Programmatiche approvate dal Consiglio provinciale.

Art. 8

Segreteria della Commissione

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Fermo e, per l'espletamento delle funzioni di segreteria esplicitate nel successivo comma 2, si avvale del personale messo a disposizione dal Settore competente per materia.
2. Il Segretario si occupa delle operazioni di convocazione della Commissione, della stesura e trasmissione del verbale che viene redatto riportando soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettate dal Presidente della Commissione a conclusione di ogni argomento discusso nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga, dai singoli membri, espressamente richiesta la verbalizzazione previa dettatura del testo. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario della Commissione e dal suo Presidente e approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce.

Art. 9

Oneri finanziari

I componenti della Commissione che abitino al di fuori del Comune di Fermo hanno diritto al rimborso spese chilometrico (secondo quanto previsto per i Consiglieri

provinciali), per la partecipazione alle riunioni ed alle attività istituzionali della Commissione.

Art. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti.